TESTO

L'anno ……., il giorno …….. dicembre in Roma

tra

Presidente ……..,

e

SNIASS - Sindacato Nazionale Intermediari di Assicurazione

rappresentata dal Presidente Nazionale

si è stipulato il seguente

ACCORDO NAZIONALE INTERMEDIARI PER SOGGETTI SEZ. E

ART. 1 - Sfera di applicazione dell'Accordo.

I comma - Il presente Accordo regola esclusivamente i rapporti tra gli iscritti al Registro Unico degli Intermediari Sez. E - di assicurazione e le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione con i propri Intermediari A/B/D

II comma - Esso non si applica:

− agli Intermediari Sez. C, operanti per gli intermediari D;

(anche se gestite interinalmente dalle imprese);

− agli E collaboratori subordinati delle imprese, gerenti ,agenzie in economia e agenzie generali e principali;

− agli intermediari E operanti per i Mediatori di assicurazione iscritti nella Sez. B del RUI

NOTA A VERBALE (ART. 1)

− Il presente Accordo regola anche i rapporti sotto- agenziali relativi a rappresentanze generali per l'Italia condotte da Intermediari Iscritti nella Sez. A operativi;

Si conferma al riguardo che è Intermediario E professionista colui che dedica la massima parte del suo tempo e la sua opera professionale all'incarico affidatogli e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa subordinata od autonoma, se non in via meramente occasionale o marginale, il tutto con sede propria.

ART. 2 - INTERMEDIARIO E - Contratto di agenzia.

I comma - E' Intermediario E di assicurazione colui che, iscritto al RUI Registro Unico degli interemediari di assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una sotto-agenzia.

II comma - L'incarico sotto-agenziale e le sue condizioni di esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di conferimento.

− data di decorrenza dell'incarico a tempo indeterminato;

− zona agenziale;

− compiti del sotto-agente;

− trattamento provvigionale ed eventuali ulteriori compensi non temporanei;

− ammontare della cauzione e rivalsa se dovuta, sue condizioni e forma ed eventuali criteri di adeguamento, ammortamento e periodi di osservazione per il mantenimento del portafoglio;

− il regime di esclusiva o di non esclusiva nel quale viene svolto l'incarico; le modalità dei regimi di esclusiva o di non esclusiva devono rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti Lgs 40/2007 e dagli artt. 6 e seguenti del presente Accordo;

− la disciplina delle utenze;

III comma - L'incarico sottagenziale può essere conferito con o senza procura

IV comma – Nel contratto di agenzia stipulato con più sotto-agenti (“coagenzia”) l'incarico si considera sempre conferito congiuntamente e solidalmente, anche se ai coagenti è data facoltà di agire separatamente.

Se nel contratto di coagenzia non sono precisate le quote di interessenza dei coagenti, queste si presumono uguali.

V comma - Il contratto di sotto-agenzia può anche essere stipulato con una società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente indicati dalla società agenziale i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci e le loro quote di partecipazione, nonché i soggetti che muniti dei necessari poteri siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di sotto-agente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art 2 bis, IV comma, le variazioni rispetto a quanto preventivamente indicato ai sensi del presente comma potranno essere effettuate dalla società agenziale con il consenso dell'Agente e/o in mancanza dell'Impresa.

VI comma - Per i contratti di sotto-agenzia già in corso alla data di entrata in vigore del presente Accordo con società regolarmente costituite, le norme di cui al precedente V comma e all'art. 2 bis si applicano esclusivamente con riferimento ai soggetti indicati nel contratto di sotto-agenzia ai medesimi fini di cui al V comma del presente articolo.

VII comma - Gli incarichi conferiti al medesimo sotto-agente da Intermediari A facenti parte di uno stesso gruppo finanziario non possono essere dalle stesse considerati come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme.

VIII comma - E' vietato al sotto-agente di gravare il portafoglio della sottagenzia o singole polizze di oneri differiti nel tempo a beneficio di terzi, ivi compresi i contraenti e gli assicurati.

IX comma - Prima del conferimento dell'incarico l' Intremediario A/D sono tenuti a rendere note all' Intermediario E le aliquote provvigionali riconosciute all'E cessato, nonché la regolamentazione in tema di esclusiva del precedente rapporto.

ART. 2 Bis - Incarico conferito a società regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2, V comma.

I comma - Nel caso di recesso o di esclusione o di uscita o di perdita della qualifica di delegato, per qualsivoglia ragione, di uno o più dei soggetti di cui all'art. 2, V comma, il rapporto di sotto-agenzia in corso con la società non cesserà automaticamente, e, salvo quanto previsto dal successivo IV comma, si instaurerà una procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto e consentire alle parti di trovare, entro il termine di 90 giorni dall'evento, prorogabile su accordo scritto delle parti, un'intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante.

Durante tale periodo la sotto-agenzia continuerà ad essere gestita dalla società sotto-agente.

II comma - L'intesa di cui sopra, nella sola ipotesi di sostituzione di un socio/i senza modifica delle quote preesistenti e salvo il caso previsto dal successivo IV comma, dovrà altresì determinare:

interni tra i soci, nel qual caso il rapporto di agenzia proseguirà immutato alle stesse condizioni economico-normative, con la sola variazione del socio/i.

- se l'impresa, previo scioglimento consensuale del rapporto, dovrà corrispondere al sotto-agente società le indennità di risoluzione riaffidando l'incarico alla stessa, con il solo mutamento del socio/i. In tal caso si mantengono invariate le condizioni economico-normative del contratto in via di scioglimento ed il rapporto si considera iniziato da quel momento a tutti gli effetti, fermo l'obbligo della società sotto-agenziale nei confronti di A/D al pagamento della rivalsa di cui all'art. 37.

III comma - Nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto l'intesa di cui al I comma, il rapporto di sotto-agenzia si risolve, con diritto della società sotto-agenziale al trattamento di cui all'articolo 13, III comma e successivi, alle indennità di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 10% di quella calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A.

IV comma - E' comunque consentito alla società sotto-agente, nei rapporti

con A/D, di gestire autonomamente e senza interruzione del rapporto l'uscita e/o l'ingresso e/o la sostituzione di socio/i non amministratori, né legali rappresentanti, né delegati all'attività assicurativa, nel limite massimo complessivo del 30% del capitale della società E come risultante al momento del conferimento dell'incarico sotto- agenziale.
E' inoltre consentito alla società sotto-agente, nella sola ipotesi di uscita di socio/i non amministratori, né legali rappresentanti, né delegati all'attività assicurativa, il trasferimento della quota di tale/i socio/i ad altro o altri soci, purché ciò non comporti variazioni nel controllo della società agente.
In entrambi i casi la società sotto-agente è tenuta a darne, con congruo preavviso, preventiva informazione all'impresa e, nel caso di ingresso di nuovo socio, a fornire un profilo completo del socio/i entrante/i. Vale il principio del silenzio assenso.
V comma - Anche in deroga alla disciplina del successivo art. 40, le disposizioni del presente articolo sostituiranno di diritto, dall'entrata in vigore del presente Accordo, le singole disposizioni difformi degli accordi aziendali e dei contratti individuali che risultassero, singolarmente considerate, meno favorevoli per gli intermediari E.

ART. 3 - Esercizi annuali – Provvigioni – Premi.

Nel testo delle norme che seguono il termine "esercizio" designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola "provvigioni", negli artt. 12, 12 A, 13 e da 27 a 33, si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il termine "premi" si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte.

ART. 4 - Cauzione.

I comma – L'Intermediario A può chiedere al sotto-agente E di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione assunta. L' E può prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero attraverso un apposito fondo o deposito, aziendale o nazionale, ove costituito d'intesa tra le parti interessate. L'ammontare della cauzione, gli eventuali criteri di adeguamento, l'ente fideiussore e le condizioni della fideiussione sono concordati tra Intermediario A Intermediario E.
II comma – Se costituita in contanti, la cauzione è fruttifera a favore del sotto-agente almeno degli interessi al tasso legale; se in titoli, è di spettanza dell'agente il relativo reddito.
III comma – L' E può chiedere in ogni momento del rapporto che i contanti o titoli costituenti la sua cauzione vengano depositati a proprio nome ma con vincolo di garanzia a favore di A, presso un istituto di credito di comune gradimento.
IV comma – Fino alla definitiva concorde chiusura dei conti, il sotto-agente non può invocare la compensazione tra la cauzione e gli importi da lui comunque dovuti all'intermediario A. La cauzione è restituita al sotto-agente o suoi eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di sotto-agenzia, sempre che sia stato versato ad A quanto ad essa spettante e siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui all' art. 23.
V comma – Tuttavia, se dodici mesi dopo la data di scioglimento del contratto di sotto-agenzia non sia ancora avvenuta la definitiva chiusura dei conti o sia pendente una controversia giudiziale, ad istanza di A o di terzi, comunque inerente l'incarico sotto-agenziale, la cauzione viene svincolata soltanto dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo la definizione della predetta controversia, salvo che non sia stata sostituita da apposita polizza o da fideiussione bancaria.
VI comma – Sono fatte salve le diverse norme aziendali che risultino complessivamente più favorevoli agli intermediari E.

ART. 5 - Procuratore dell'Intermediario E.

L' Intermediario E può avvalersi di procuratori, purché iscritti in E e risponde del loro operato.

ART. 6 - Esclusiva: Regimi.

Il contratto di sotto-agenzia si basa sui seguenti regimi relativamente all'esclusiva:

Regime 1: Sotto-Agente in esclusiva bilaterale assoluta.

Regime 2: Sotto-Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie.

Regime 3: Sotto-Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio.

Regime 4: Sotto-Agente senza esclusiva di marchio né di territorio.

ART. 6 bis - Esclusiva: Profili.

I comma - Regime 1: Sotto-Agente in esclusiva bilaterale assoluta:

a) L'interemdiari E non può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altri A, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter.

b) L'interemdiario A, nella zona assegnata all'intermediario E e per gli stessi rami, non può conferire altri incarichi sotto-agenziali né operare attraverso intermediari C/D raccogliere affari direttamente o indirettamente salvo che:

– avvalendosi di produttori dipendenti previsti dal C.C.N.L. del settore assicurativo; in tal caso per il primo anno E ha diritto ad una interessenza non inferiore a 3/10 delle provvigioni previste dal contratto di sotto-agenzia; per gli anni successivi gli affari stessi fanno parte del portafoglio della sotto-agenzia a tutti gli effetti.

L'Intermediario A che si avvalga di produttori ne coordinerà l'attività con gli E territorialmente interessati d'intesa con questi ultimi.

II comma - Regime 2: Sotto-Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altri E di A:

a) Il sotto-agente non può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dalle leggi vigenti Lgs 40/2007 e dal comma II del successivo art. 6 ter.

b) L'intermediario A, nella zona assegnata a E per gli stessi rami, non può costituire sotto-agenzie né conferire altri incarichi sotto-agenziali, sempre che non si tratti di sotto-agenzie di altre preponenti dello stesso gruppo finanziario e l'incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest'ultima non esercita.

III comma - Regime 3: Sotto-Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio:

a) L' E può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altri Intermediari A/D, anche senza preventiva autorizzazione scritta .

IV comma - Regime 4: Intermediario E senza esclusiva di marchio né di territorio:

a) L' E può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di più Intermediari E, A, D .

b) L' A/D, nella zona assegnata al sotto-agente, può operare senza obblighi nei suoi confronti.

c) L'intermediario A è tenuto a comunicare preventivamente a E l'affidamento di altri incarichi sotto-agenziali nella stessa zona e l' E è tenuto a comunicare preventivamente a A l'assunzione di altri incarichi.

d) Il conferimento di più incarichi ad uno stesso sotto-agente da parte di più intermediari A appartenenti ad uno stesso gruppo finanziario comporta l'applicazione del Regime 4.

ART. 6 ter - Esclusiva: Norme comuni.

I comma - L' E può costituire una organizzazione di lavoro o avvalersi di altri E fuori della zona di A; l' E può tuttavia, fuori di detta zona, raccogliere, per effetto delle proprie relazioni personali, affari sporadici, i quali restano assegnati al portafoglio dell'sotto-agenzia a lui affidata.

II comma - Qualora l'intermediario A non eserciti o cessi di esercitare nel corso del rapporto sotto-agenziale uno o più rami, l' E ha facoltà di operare con altri A/D per i rami non gestiti dal suo A/D.

IV comma - Sono fatti salvi accordi collettivi aziendali in deroga, purché più favorevoli per gli E.

NOTA A VERBALE (ART. 6 TER)

ART. 7 - Competenza degli affari.

I comma - L'intermediario A deve riconoscere la provvigione alla sotto-agenzia che ha acquisito l'affare, assegnando alla stessa la relativa polizza.

II comma - Qualora l'intermediario A concluda direttamente affari deve assegnare a quest'ultimo, a tutti gli effetti, le relative polizze.

III comma - Fermo quanto previsto al precedente comma II, qualora A concluda direttamente affari - e la ditta contraente chieda specificamente l'assegnazione delle relative polizze ad una sotto- agenzia, spetta a quest'ultima l'assegnazione delle polizze e la sola provvigione d'incasso, al netto di eventuali oneri.

IV comma - Ad eccezione dei casi di riduzione del portafoglio o di trasferimenti sporadici di singole polizze di premio oggettivamente non rilevante, al sotto-agente, per tutta la durata dell'incarico e per gli affari da lui acquisiti, sono riservati i diritti provvigionali inerenti ad operazioni di aumento, sostituzione e proroghe, anche qualora le stesse vengano definite non da lui ma da A direttamente o a mezzo dei propri incaricati.

ART. 8 - Riduzione di incasso per cessazione di esercizio o cessione di portafoglio.

Nell'ipotesi che A riceva disposizioni di cessazione, riduzione di uno o più rami di assicurazione parte del portafoglio sotto-agenziale, spetta al sotto-agente - sempre che l'avvenimento non riguardi solo qualche singola polizza - una indennità sull'incremento del monte premi attribuibile al portafoglio perduto, maggiorata del 50%; dei premi incassati anteriormente all'avvenimento, relativi a detto portafoglio, si tiene conto al momento dello scioglimento del contratto di sotto-agenzia nel calcolo dell'indennità di cui all'art. 26, in quanto dovuta.

ART. 8 bis - Riduzione del portafoglio di sotto-agenzia.

I comma - Quando l'intermediario ritenga di disporre una riduzione del portafoglio di agenzia, anche a seguito di riduzione del territorio, deve comunicare per iscritto la proposta a E in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Qualora sotto-agente non accetti la proposta, l'intermediario A potrà disporre, con un ulteriore preavviso scritto di almeno 30 giorni, un provvedimento di riduzione del portafoglio nei soli limiti, da calcolare sull'ammontare dei premi del portafoglio agenziale complessivo al momento del provvedimento.

Alla sottagenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore all' 60 % degli incassi a 30gg prima data del provvedimento di richiesta.

Relativamente a ciascuna riduzione di portafoglio i limiti massimi di riduzione di portafoglio andranno diminuiti degli importi delle riduzioni di portafoglio eventualmente intervenute per la stessa sotto-agenzia e nei confronti del medesimo sotto-agente nei cinque anni anteriori.

II comma - Nel caso in cui l'intermediario E non sia d'accordo sul provvedimento disposto da A/D, egli ha la facoltà di recedere dal contratto con

diritto al trattamento di cui all'art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 30% di quella calcolata per la sotto-agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A con il limite massimo che, in deroga all'impostazione generale del presente Accordo, viene fissato in euro 50.000,00.

III comma - Nel caso in cui E accetti il provvedimento di riduzione del portafoglio proposto o disposto da A, egli ha diritto al pagamento, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avvenimento, di un'indennità pari al pro-quota (vale a dire alla proporzione esistente tra il portafoglio interessato dal provvedimento di riduzione ed il portafoglio complessivo della sotto-agenzia nella sua interezza) dell'indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, nonché al medesimo pro-quota di una somma aggiuntiva pari al 35% di quella calcolata per la sotto-agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A.

IV comma - In luogo dell'indennità prevista al precedente III comma l' E - nella sola ipotesi di riduzione che interessi almeno il 50% del portafoglio sotto-agenziale - può ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione prevista dagli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.

V comma - Ai fini della determinazione del 50% di cui al precedente IV comma, si sommano le singole percentuali di riduzione del portafoglio eventualmente intervenute nel corso dell'ultimo biennio.

VI comma - Non costituisce riduzione del portafoglio agenziale il trasferimento di qualche singola polizza purchè il cumulo non superi Euri 2.000,00 la suddivisione di una sotto-agenzia in più sott'agenzie sott' agenzie in modo che all' E o agli E rimasti in carica sia affidata una sott' agenzia sostanzialmente corrispondente all'originaria quota di interessenza della sotto-agenzia preesistente.

Non costituisce altresì riduzione del portafoglio sotto-agenziale la suddivisione del portafoglio di una società sotto-agente tra la società stessa ed un socio iscritto in E in modo che a questo sia affidata una sotto- agenzia sostanzialmente corrispondente all'originaria partecipazione nella società sotto-agente, ove tale suddivisione venga concordata per iscritto con la società sotto-agenziale e tale affidamento sia accettato dal socio E uscente.

VII comma - Per i soli casi di E operanti in Regime 1 o in Regime 2, è vietato ad A (salva l'ipotesi di trasferimento di qualche singola polizza) disporre unilateralmente riduzioni del portafoglio sotto-agenziale che non siano in connessione con riduzioni del territorio di sotto-agenzia.

VIII comma - Qualora, a seguito di un provvedimento di riduzione del portafoglio, venisse aperta una nuova sotto-agenzia nell'ambito di uno stesso comune assegnato ad un sotto-agente operante in Regime 1 o in Reg. 2, il precedente sotto-agente quello di nuova nomina passeranno di diritto nel Regime 3.

ART. 9 - Regolamento degli storni.

I comma - L' Intermediario A ha diritto alla rifusione della provvigione d'acquisto (o della metà della provvigione d'acquisto e incasso unificata) per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata.

II comma - Tale diritto non sussiste nei seguenti casi:

a) scioglimento di polizza "Infortuni" e/o "Rimborso indennità spese di cura o ricovero da malattia e/o infortunio" e/o "Malattia" e polizza "Responsabilità civile professionale" per morte dell'assicurato;

b) scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative e provvedimenti amministrativi ivi compreso il caso di liquidazione coatta amministrativa

dell’impresa;
c) scioglimento o riduzione a seguito di guerra o guerra civile o di pubblica calamità non coperta da assicurazione, ovvero demolizione di stabili per attuazione di piani regolatori;
d) scioglimento a seguito di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio. Si precisa che la non applicabilità della rifusione della provvigione dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio, deve intendersi riferita anche alla polizza originaria e non solo alle successive polizze emesse in sostituzione per lo stesso contraente e per il medesimo rischio. Pertanto, nel caso di sostituzione del contratto con altro comportante maggior premio e/o maggiore durata, se lo scioglimento avviene prima che siano state pagate due annualità di premio, la rifusione della provvigione è dovuta dal sotto-agente soltanto sulla parte afferente il maggior premio e/o la maggior durata;
e) scioglimento o riduzione per cui sia stata incassata una penale specificamente prevista dalle condizioni di polizza. Si precisa che la provvigione sugli sconti di durata rimborsati dall'assicurato in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto, verrà interamente detratta dalla parte di provvigione che l'agente è tenuto a rifondere. Si precisa altresì che, qualora si addivenga tra impresa e contraente all'anticipata risoluzione consensuale di una polizza, la provvigione che il sotto-agente è tenuto a rifondere sarà limitata all'importo eventualmente eccedente la somma incassata per la risoluzione (somma sulla quale non sarà computata alcuna provvigione attiva);
f) scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall'impresa, salvo le seguenti ipotesi:
1) scioglimento o riduzione disposti a seguito di inesatte o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio, ovvero conseguenti ad insolvenza del contraente, nelle quali ipotesi sussiste il diritto dell'impresa alla rifusione provvigionale. Nel caso di dissenso sulla insolvenza, e sempre che al recupero dei premi arretrati provveda l'impresa, il sotto-agente - salvo diversa disciplina concordata per scritto, può chiedere che la rifusione provvigionale sia subordinata all'esito negativo dell'esperimento dell'azione legale. In tal caso il sotto-agente è tenuto a rimborsare ad A le spese legali effettivamente sostenute e non recuperate, nei limiti della provvigione d'incasso annua;
2) scioglimento o riduzione disposti a seguito di sinistro, ma con facoltà del sotto-agente di riprendere il contratto alle condizioni delle tariffe aziendali vigenti. Nel caso di mancata ripresa, l'importo della provvigione da rifondere è ridotto alla metà se sulla polizza siano già state pagate tre annualità di premio. Nel caso di ripresa, invece, si procede al conguaglio provvigionale tra la vecchia e la nuova polizza.
III comma - In tutti i casi un cui si proceda, a seguito di disposizioni di A, alla sostituzione di contratti con altri (ovvero con variazione mediante appendice) di durata inferiore, l'ammontare della rifusione provvigionale relativa alla mancata durata residua del contratto sostituito o variato non può in alcun caso superare l'ammontare dei compensi provvigionali riconosciuti sul nuovo contratto per tutta l'anzidetta durata. Analogamente, qualora A riduca la propria quota di rischio, E non è tenuto alla rifusione della provvigione per la parte di premio ridotta da A, fermo il suo diritto alla provvigione sul nuovo premio.
IV comma - In caso di cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio, l'obbligo di rifusione provvigionale fa sempre carico al sotto-agente cui sono assegnate le polizze all'atto del loro scioglimento o riduzione, intendendosi pattuito che E, nel ricevere un portafoglio, come ne gode i vantaggi, così deve sottostare ai

relativi oneri.
V comma - In caso di trasferimento di singole polizze, quale ne sia la provenienza, il disposto del precedente comma vale soltanto se la sotto-agenzia assegnataria abbia già incassata un'annualità di premio all'atto dello scioglimento o riduzione, ovvero abbia sostituito la polizza con altra; altrimenti, l'obbligo di rifusione è a carico di A e/o di E da cui proviene la polizza trasferita.
VI comma - L'intermediario A addebita ad E uscente o ai suoi eredi gli storni di provvigione non appena sia in grado di liquidare l'importo, e comunque non oltre 15 mesi dalla data di scioglimento del contratto di sotto-agenzia.
Su richiesta di E o dei suoi eredi l'Intermediario A, entro 30 giorni, fornirà un elenco analitico e relativa causale degli storni addebitati.

ART. 10 - Provvigioni: su premi incassati da A/D, su premi incassati a mezzo cambiali, su penali di storno, su premi compensati con indennizzo di sinistri.

I comma - Salvo quanto previsto dal comma successivo, la provvigione di incasso spetta a E integralmente anche quando i premi siano stati incassati direttamente da A/D o compensati con indennizzi di sinistri.
II comma - Per i premi recuperati da A a mezzo dei propri servizi legali o a mezzo di soggetti od enti esterni da essa incaricati, il contratto di sotto agenzia, salvo diversa pattuizione, può prevedere:
a) che a E spetti la metà della provvigione d'incasso;
b) oppure che a E spetti l'intera provvigione d'incasso.
Nel caso di cui alla lettera b) la provvigione d'incasso viene tuttavia riconosciuta al netto delle spese legali sostenute da A ai sensi del presente comma e non recuperate.
III comma - La provvigione d'incasso spetta a E anche sugli importi, comunque denominati, da lui incassati a titolo di penale per storno di contratti.
IV comma - Ove E abbia accettato, in conformità alle disposizioni dell'impresa, delle cambiali per il pagamento del premio, la provvigione gli sarà dovuta solo all'integrale incasso delle cambiali.
In tal caso egli non è responsabile del buon fine delle cambiali.

ART. 11 - Imposte e tasse a carico dell' Intermediario E.

I comma - Nessuna rivalsa è esercitata da A verso E in relazione a propri oneri tributari.
II comma - Sono a carico di E tutte le imposte e tasse e gli altri oneri tributari iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello della sotto-agenzia, relativi all'esercizio della stessa.
III comma - L'attribuzione degli oneri tributari ad A o a E è fatta in base alle leggi ed ai regolamenti fiscali, ad eccezione delle imposte comunali relative alle insegne della sede dell' sotto-agenzia che sono sopportate per metà dall' A e per metà da E; l'intermediario E ha pertanto diritto di addebitare ad A gli eventuali pagamenti effettuati per conto e su invito di A per gli oneri tributari di cui sopra.
IV comma - L'intermediario E è responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza, da parte sua o dei suoi dipendenti, delle leggi e dei regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare concernente le operazioni della sotto-agenzia.

ART. 12 - Scioglimento del contratto.

I comma - Il contratto di agenzia può sciogliersi per:
a) cancellazione dell'Intermediario dal RUI - Registro Unico degli Intermediari di Assicurazioni a seguito di un provvedimento di cui al Regolamneto Isvap N. 5 del 16/10/2006
b) morte;
c) invalidità totale;

d) limiti di età;
e) recesso per giusta causa.
II comma - Anche al di fuori dei casi contemplati dal comma
precedente, il contratto di agenzia può sciogliersi per:
1) recesso dell'intermediario A e/o E con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso al Collegio
arbitrale, nel qual caso si applica la disciplina di cui all'art. 12 bis;
2) recesso dell'Intermediario A e/o E senza indicazione dei motivi, nel qual caso si applica la
disciplina di cui all'art. 12 ter;
III comma - Le indennità di risoluzione del contratto spettanti ad E
sono indicate negli articoli seguenti da 14 a 19.
IV comma - Nei casi di scioglimento del contratto ai sensi del I comma,
lett. b) e lett. c), ad E cessato (o ai suoi eredi) che non abbia superato il 70° anno
di età calcolato ai sensi del IV comma dell'art. 17, spetta un'ulteriore somma calcolata
percentualmente a scaglione sull'ammontare delle provvigioni complessivamente
liquidate ad E medesimo nell'esercizio precedente o, in mancanza, negli ultimi 12
mesi di gestione, come dal seguente prospetto:
Anzianità
Scaglioni di provvigioni
(Euro)
Fino a 5 anni
compiuti 20%
Oltre 5 anni
compiuti 30%
fino a 10.000,00
da 20.501,00 a 26.400,00 15% 25%
da 26.401,00 a 38.000,00 15% 20%
da 38.001,00 in poi
15% 15%
Detta ulteriore somma non potrà essere inferiore a euro 20.000,00 né
superiore a euro 50.000,00.
V comma - Ai soli fini del IV comma e del computo degli anni di
gestione ivi previsti, si considerano anche i precedenti incarichi sotto-agenziali svolti
dal sotto-agente senza soluzione di continuità per la stessa impresa, sempre che si tratti di
incarichi per la cessazione dei quali non sia già stata pagata altra ulteriore somma o
somma aggiuntiva o rimborso forfettario o indennità supplementare.
VI comma - Le somme di cui al IV comma saranno pagate da A ad E entro 5
giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non può
durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di sotto-agenzia.
L'intermediario A non può invocare alcuna compensazione all'atto del
pagamento di dette somme.

ART. 12 A - Schema di riferimento e disciplina per il calcolo della somma aggiuntiva

I comma - La somma aggiuntiva eventualmente spettante all'agente in
applicazione del presente Accordo, da calcolarsi percentualmente a scaglione
sull'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all'agente medesimo
nell'esercizio precedente all'interruzione del rapporto o al provvedimento di cui all'art. 8
bis, verrà calcolata sulla base dello schema di riferimento e della disciplina di seguito
riportati.
Schema di riferimento per gli Intermediari operanti in Regime 3:
sui primi euro 103.291,00 di provvigioni 45%
sui successivi euro 103.291,00 di provvigioni 25%
sui successivi euro 154.937,00 di provvigioni 15%
sui successivi euro 154.937,00 di provvigioni 10%

su quanto supera euro 516.457,00 di provvigioni 5%
II comma - Per gli E operanti in Regime 1/2/4 tutte le somme aggiuntive eventualmente dovute saranno pari al 60% di quelle previste per gli E in Regime 3. Tale somma non potrà essere superiore in ogni caso ad euro 60.000,00
IV comma - Dalla somma aggiuntiva eventualmente dovuta, ai sensi degli artt. 2 bis, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 18 bis e 35, deve essere dedotta la somma aggiuntiva eventualmente corrisposta ai sensi dell'art. 8 bis, nel caso in cui i due provvedimenti intervengano nel medesimo esercizio.
Ai soli fini della spettanza della somma aggiuntiva, dovuta ai sensi del presente Accordo, si considerano anche i precedenti incarichi sotto-agenziali svolti da E senza soluzione di continuità per la stesso A o subentranti, sempre che si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia già stata pagata alcuna ulteriore somma o somma aggiuntiva o rimborso forfettario o indennità supplementare.
VI comma - Il conteggio di tutti gli importi di cui al presente articolo dovrà essere effettuato cumulativamente per l'intera agenzia. Nel caso di coagenzia, a ciascun coagente è dovuta, in quanto spettante, la quota degli importi come sopra calcolati pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.

ART. 12 bis - Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso al Collegio Arbitrale.

I comma - Nel caso di recesso dal contratto con indicazione dei motivi ai sensi dell'art. 12, II comma, n. 1 e 4, si applica la seguente disciplina:
II comma - La parte recedente deve indicare i motivi nella comunicazione del recesso.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'altra parte ha facoltà di ricorrere ad un arbitrato irrituale con le modalità di seguito riportate, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 11.8.1973, n. 533, per i casi ivi previsti.
La richiesta d'arbitrato deve essere inoltrata dalla parte interessata con lettera raccomandata A.R. da spedirsi all'altra parte nel termine di cui sopra. L'Intermediario E ricorrente ne darà notizia a SNIASS e L'Intermediario A a SNA o a UNAPASS.
Il ricorso all'arbitrato non sospende l'efficacia del recesso e non è ammissibile in caso di inadempimenti nelle operazioni di riconsegna.
III comma - Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre membri, di cui due designati dalle parti ed uno con funzione di presidente scelto di comune accordo dai primi due; in mancanza di accordo, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza ha sede l'agenzia su istanza congiunta dei due arbitri o della parte più diligente.
La parte che ha richiesto l'arbitrato deve comunicare, tramite lettera raccomandata A.R. od altro mezzo equipollente, se non già avvenuto nella lettera di richiesta, il nominativo dell'arbitro scelto, all'altra parte.
Quest'ultima, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, deve indicare il nominativo prescelto. In mancanza, la parte ricorrente potrà chiedere al Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza ha sede l'agenzia la nomina del secondo arbitro; di tale nomina deve essere data comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R.
I due arbitri nominati dovranno concordare nei successivi 20 giorni la nomina del terzo arbitro; qualora entro il suddetto termine i due arbitri non abbiano trovato l'accordo sul nominativo del terzo arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale secondo le modalità sopra riportate.
Il Collegio arbitrale dovrà costituirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina da parte del Presidente del Collegio arbitrale (terzo

arbitro) o, in caso di nomina giudiziale, dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
Il Collegio arbitrale sarà dispensato da ogni formalità e, al solo fine di determinare la somma aggiuntiva eventualmente spettante, dovrà pronunciarsi, esperito un tentativo di conciliazione il cui esito verrà verbalizzato, sulla fondatezza dei motivi addotti entro 30 giorni dalla data della sua costituzione. Tale termine potrà essere prorogato su richiesta concorde delle parti ovvero, a discrezione del Collegio, anche di una sola, qualora debbano essere compiute attività istruttorie particolarmente complesse, ovvero in caso di comprovato impedimento o di altra giusta causa.
La pronuncia arbitrale dovrà essere redatta in doppio originale e comunicata, a mezzo plico raccomandato, alle parti interessate e, in caso di elezione di domicilio, con invio anche a tale indirizzo.
I termini di cui al presente comma si intendono sospesi nel periodo dal 1 Agosto al 31 Agosto compresi.
Le spese relative al Collegio arbitrale saranno a carico del soccombente.
Nel caso di recesso invocato dal A/B/D, è in facoltà di quest'ultima interrompere la procedura arbitrale di cui sopra, anche se già costituito il Collegio arbitrale ed in qualsiasi momento, mettendo a disposizione di E la somma aggiuntiva calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A, maggiorata del 10%.
Nel caso di recesso invocato da E, è in facoltà di quest'ultimo interrompere la procedura arbitrale di cui sopra anche se già costituito il Collegio arbitrale ed in qualsiasi momento, o mettendo a disposizione dell'impresa un indennità pari ad 1/28 delle provvigioni liquidate nell'esercizio precedente o, in mancanza, negli ultimi dodici mesi, oppure dichiarando di essere receduto per motivi personali ovvero, nel caso dell'art. 2 V comma, per motivi personali riferiti ai soggetti ivi indicati iscritti al RUI degli Intermediari di assicurazione.
IV comma - Nel caso di recesso invocato dall'intermediario A:
− qualora E dichiari espressamente di accettare il recesso o qualora egli lasci trascorrere infruttuosamente il termine previsto per la richiesta di arbitrato, l'intermediario A è tenuto a corrispondere ad E una somma aggiuntiva pari al 10% di quella calcolata per la sotto-agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A.
La somma di cui al precedente capoverso sarà pagata entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non può durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di sotto-agenzia, o al più tardi entro 5 giorni dal momento in cui sia maturato il presupposto per la spettanza della somma stessa.
− Qualora E impugni la motivazione del recesso dinanzi al Collegio arbitrale, l'intermediario A - ferma l'efficacia del recesso - è tenuta a corrispondere ad E cessato, entro 15 giorni dalla pronunzia arbitrale, una somma aggiuntiva, che sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione ai motivi addotti, da un minimo di euro zero ad un massimo pari alla somma aggiuntiva calcolata per la sotto-agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A.
La somma aggiuntiva eventualmente riconosciuta dal Collegio arbitrale verrà maggiorata del 10%.
L'intermediario A non può invocare alcuna compensazione all'atto del pagamento della somma aggiuntiva.
− Qualora l'intermediario A, ravvisandone i presupposti, proponga ad E la stipulazione di un nuovo contratto di sotto-agenzia e l' E accetti tale proposta, non è dovuta alcuna somma aggiuntiva. Se il nuovo contratto riguarda la

stessa sotto-agenzia, E può optare per il riconoscimento dell'anzianità di cui al precedente rapporto.

NOTA A VERBALE (ART. 12 bis)

Le parti confermano che il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo è valido anche ai sensi dell'art. 410, I comma, c.p.c., nel caso in cui la controversia riguardi un rapporto di agenzia al quale risulti applicabile l'art. 409 n. 3 c.p.c..

ART. 12 ter - Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi.

I comma - Nel caso di recesso dell'impresa senza indicazione dei motivi, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, n. 2, il preavviso dovuto ad E , ai sensi dell'art. 13, decorrerà solo dopo il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del recesso da parte di A/B/D, fermo l'obbligo per l'E al rispetto del portafoglio e della clientela della sotto-agenzia. Entro tale termine, ferma restando l'efficacia del recesso, l'intermediario E potrà proporre tra il pagamento degli indennizzi e la liberalizzazione del portafoglio gestito dall'agenzia, inviando ad A apposita comunicazione.

II comma - Nel caso in cui E abbia optato, ai sensi del primo comma, per il pagamento degli indennizzi, il contratto si risolve con diritto al trattamento di cui all'art. 13, III comma e successivi, alle indennità di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 25% di quella calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A.

La percentuale della somma aggiuntiva di cui al precedente paragrafo è elevata al 50% qualora E sottoscriva, entro i 15 giorni successivi alla risoluzione del rapporto, un impegno della durata massima di 24 mesi a non trasferire ad altri intermediari concorrenti le polizze appartenenti al portafoglio di A già gestito dalla sotto-agenzia; in detto periodo, rimarrà esclusa la possibilità per E cessato di rappresentare il cliente nei rapporti con l'intermediario receduto.

III comma - Nel caso in cui E abbia optato, ai sensi del I comma, per la liberalizzazione del portafoglio già gestito dalla sotto-agenzia, le parti, sempre nel termine di cui al I comma, daranno corso alla liberalizzazione del portafoglio sottoscrivendo un apposito atto, redatto secondo il testo allegato al presente Accordo (allegato A), per cui l'intermediario A, con esplicitata autorizzazione dell'Impresa Mandante, rinunciando ai propri diritti sulla titolarità del portafoglio, consente all'intermediario E cessato, nel rispetto degli assicurati, di trasferire ad altri contratti di assicurazione in carico alla sotto-agenzia alla data di cessazione del rapporto.

Nel solo caso di applicazione dell'art. 12 ter, l'intermediario A è tenuto a sottoscrivere l'atto di liberalizzazione del portafoglio redatto secondo il testo allegato al presente Accordo (allegato A); la liberalizzazione è sostitutiva del diritto al pagamento degli indennizzi di cui al comma precedente.

IV comma - In assenza di opzione da parte di E e comunque in caso di mancata sottoscrizione da parte dello stesso dell'atto di liberalizzazione, redatto secondo il testo allegato al presente Accordo (allegato A), nel termine di cui al I comma, l'intermediario A è tenuto a corrispondere all'agente gli indennizzi di cui al II comma del presente articolo.

V comma - Al di fuori dello specifico campo di applicazione del presente articolo, l' A e l' E restano liberi di stipulare accordi di liberalizzazione del portafoglio aventi natura e disciplina diverse da quelle previste al testo allegato al presente Accordo (allegato A).

ART. 13 - Preavviso ed indennità sostitutive.

I comma - Nel caso di scioglimento del contratto di sotto-agenzia ai sensi degli artt. 16 e 17 è dovuto un mese di preavviso.

L' intermediario E che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 12, II comma, deve dare un mese di preavviso.

II comma – Nelle ipotesi previste dal I comma del presente articolo, è in facoltà di E di rinunciare al preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto ad A, corrispondendo in entrambi i casi 1/29 delle provvigioni liquidategli nell'esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.

Ai soli fini dell'aliquota di cui all'art. 27, IV comma, e dell'anzianità richieste per le somme di cui agli art. 12, IV comma, 12 A, V comma e 12 quater, III comma, il periodo di preavviso va computato nell'anzianità dell'agente, anche se sostituito dalla corrispondente indennità.

L'intermediario E che recede dal contratto di agenzia senza dare il preavviso di cui al I comma, deve corrispondere ad A un'indennità sostitutiva pari ad 1/29 delle provvigioni a lui liquidate nell'esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.

III comma - L'intermediario A che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 12, II comma, deve dare preavviso nei seguenti termini decorrenti dal primo o dal sedici del mese:

- 1 mese, per il primo anno di gestione;
- 2 mesi, per il secondo anno iniziato di gestione;
- 3 mesi, per il terzo anno iniziato di gestione;
- 4 mesi, per il quarto anno iniziato di gestione;
- 5 mesi, per il quinto anno iniziato di gestione;
- 6 mesi, per il sesto anno iniziato di gestione e per tutti gli anni successivi.

IV comma - L'intermediario A/B/D può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con un'indennità determinata come segue:

a) se E ha iniziato il primo anno di gestione ma non lo ha completato: in sostituzione del mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni;

b) se E ha completato il primo anno di gestione ma non ha iniziato il secondo anno di gestione: in sostituzione del mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;

c) se E ha iniziato il secondo anno di gestione ma non lo ha completato:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni.

d) se E ha completato il secondo anno di gestione ma non ha iniziato il terzo anno di gestione:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni.

e) se E ha iniziato il terzo anno di gestione ma non ha superato i quattro anni di gestione:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.

f) se E ha iniziato il quinto anno di gestione ma non ha completato i quindici anni di gestione:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni;
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/25 delle provvigioni;
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
- in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/35 delle provvigioni;
- in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/40 delle provvigioni.

g) se E ha completato o superato i quindici anni di gestione:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
- in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
- in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.

Per il computo dell'indennità sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate ad E nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.

Limitatamente agli E che abbiano compiuto almeno due anni di gestione, è in facoltà degli stessi di conseguire, in luogo del preavviso, la corresponsione dell'indennità sostitutiva.

V comma - Agli effetti dei precedenti commi, se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi, l'indennità sostitutiva viene calcolata applicando la frazione all'ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione.

VI comma - L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contratto, sempre che da parte di E si siano adempiuti gli obblighi di cui all'art. 23.

Qualora fosse impossibile stabilirne l'esatto importo, l'indennità viene provvisoriamente calcolata e pagata in base ai dati dell'esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi 12 mesi disponibili, salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni.

ART. 14 - Scioglimento per cancellazione dal Registro RUI - Preavviso ed indennità di risoluzione.

In caso di scioglimento di diritto del contratto di sotto-agenzia per cancellazione dal RUI di cui al Regolamneto ISVAP N. 5 del 16/10/2010:

1) non è dovuto alcun preavviso;

2) all' E spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33.

ART. 15 - Scioglimento per morte dell'Intermediario E - Preavviso ed indennità di risoluzione.

In caso di scioglimento del contratto di sotto-agenzia per morte dell'intermediario E:

1) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva di preavviso;

2) agli eredi spettano le indennità di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33;

3) agli eredi spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista dall'art. 12, IV comma.

ART. 16 - Scioglimento per invalidità totale dell'Intermediario E - Preavviso ed indennità di risoluzione.

I comma - In caso di scioglimento del contratto di sotto-agenzia per invalidità totale dell'intermediario E:

1) il preavviso dovuto dalla parte che richiede lo scioglimento è di un mese ai sensi dell'articolo 13, I comma;

2) all'intermediario E spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;

3) all'intermediario E spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista dall'articolo 12, IV comma.

II comma – Se contestata entro 20gg, l'invalidità totale deve essere accertata a maggioranza da un collegio di tre medici (i primi due nominati dall’agente e dall’impresa, il terzo nominato dai primi due, o in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’agenzia), le cui conclusioni sono vincolanti e inoppugnabili.

ART. 17 - Scioglimento per limiti di età - Preavviso ed indennità di risoluzione.

I comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia per avere l'agente superato il limite di età di 65 anni:

1) il preavviso dovuto dalla parte che richiede lo scioglimento è di un mese, ai sensi dell'art. 13, I comma;
2) all'intermediario E spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33.
I comma – Agli E che compiano il 70° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2013 spetterà inoltre, nel caso di scioglimento del rapporto invocato dall'intermediario A per limite d'età, la seguente percentuale della somma aggiuntiva calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'art. 12 A:
50% se l'agente ha compiuto il 66° anno di età
30% se l'agente ha compiuto il 67° anno di età
20% se l'agente ha compiuto il 68° anno di età.
Nessuna somma aggiuntiva sarà dovuta dopo il compimento del 69° anno di età.
II comma - I limiti di età si intendono raggiunti al 31 dicembre dell'anno di compimento.

ART. 18 - Recesso per giusta causa - Preavviso ed indennità di risoluzione.

I comma - In caso di scioglimento del contratto di sotto-agenzia per recesso dell'intermediario A e/o di E per giusta causa:
1) non è dovuto alcun preavviso;
2) se recedente è A, all' E spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33; se recedente è E, allo stesso spettano le indennità di risoluzione previste per il caso di recesso di A/B/D.
II comma - La deficienza di produzione non costituisce "giusta causa".

ART. 18 BIS - Ricorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato

per recesso per giusta causa.
I comma - Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso per giusta causa invocato da A ai sensi dell'art. 12, I comma, lett. e), l' E , entro 20 giorni dalla comunicazione del recesso, ha facoltà di ricorrere al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato SNIASS, che, esperito un tentativo di conciliazione il cui esito verrà verbalizzato, dovrà decidere in ordine alla fondatezza o meno della giusta causa invocata dell'intermediario A.
Il ricorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato non sospende l'efficacia del recesso e l'adempimento dell'obbligo di riconsegna da parte di E.
L'esercizio della facoltà da parte di E di ricorrere al Collegio Nazionale SNIASS Conciliazione ed Arbitrato impedisce allo stesso di ricorrere all'Autorità Giudiziaria su quanto oggetto del ricorso al Collegio Nazionale di SNIASS Conciliazione ed Arbitrato, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 11.8.1973, n. 533, per i casi ivi previsti.
II comma - Nel caso in cui il Collegio Nazionale di Conciliazione SNIASS ed Arbitrato ritenga infondata la giusta causa, l'intermediario A è tenuto, in sostituzione di quanto previsto all'art. 18 e precluso comunque il ricorso all'arbitrato previsto all'art. 12 bis, a corrispondere all'E, nei modi e termini previsti dal presente Accordo, le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 13, III comma e successivi, nonché una somma aggiuntiva pari a quella calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A, maggiorata del 100%.
La somma aggiuntiva di cui sopra viene corrisposta da A entro i 15 giorni successivi alla comunicazione del lodo se sono concluse le operazioni di riconsegna oppure entro i 15 giorni successivi al momento in cui il verbale di riconsegna produce i suoi effetti ai sensi dell'art. 23, X comma.
III comma - Nel caso in cui il Collegio Nazionale di Conciliazione SNIASS ed Arbitrato ritenga fondata la giusta causa, l' A è tenuto a corrispondere

all’ E le sole indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33.
IV comma - Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte soccombente.
V comma - La composizione e le norme di funzionamento del Collegio Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato SNIASS sono disciplinate nell’allegato B) del presente Accordo.
NOTA A VERBALE (ART. 18 bis)
Le parti confermano che il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo è valido anche ai sensi dell’art. 410, I comma, c.p.c., nel caso in cui la controversia riguardi un rapporto di agenzia al quale risulti applicabile l’art. 409 n. 3 c.p.c..

ART. 19 - Recesso ai sensi dell'art. 12, II comma - Preavviso ed indennità di risoluzione

In caso di scioglimento del contratto di sotto-agenzia per recesso dell' A o dell' E ai sensi dell'art. 12, II comma:
1) il preavviso dovuto dall' E è di un mese ai sensi dell'art. 13, I comma; il preavviso dovuto dall' A è quello previsto dall'art. 13, III comma e successivi;
2) qualunque sia la parte recedente, all' E spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;
3) se recedente è l' A/B/D, all' E spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma aggiuntiva prevista dagli artt. 12 bis, ovvero 12 ter

ART. 20 - Provvigioni spettanti all'E dopo lo scioglimento del contratto di sottagenzia

I comma - Sono riconosciute all'E uscente o agli eredi dell'E deceduto, al netto di eventuali oneri:
a) per le provvigioni d'acquisto:
1) quelle relative ad annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto di sotto-agenzia, che ancora matureranno in seguito al pagamento delle residue rate oppure alla regolazione posticipata del premio dell'annualità in corso;
2) le frazioni di provvigioni di acquisto già maturate ai sensi del precedente punto 1), il cui pagamento sia stato differito all'incasso del premio dell'annualità successiva a quella in corso al momento dello scioglimento del contratto;
sempreché relative a polizze già perfezionate al momento dello scioglimento del contratto di sotto-agenzia ovvero per le quali, sempre al momento dello scioglimento del contratto di sotto-agenzia, sia già stata incassata una somma a titolo di copertura provvisoria, purchè le polizze stesse vengano perfezionate entro i 120 giorni successivi. Tuttavia, nei confronti degli eredi dell' E deceduto, vengono riconosciute anche le dette provvigioni d'acquisto, relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso, purché perfezionate entro i tre mesi successivi;
b) le eventuali sopraprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, sempreché siano trascorsi almeno tre mesi dal periodo fissato per il riconoscimento di tali sopraprovvigioni e l' E abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionata a quella richiesta per l'intero esercizio;
c) nei casi di provvigioni di acquisto e di incasso unificate:
1) per le polizze con pagamento frazionato del premio, sulle rate residue del premio dell'annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto è riconosciuto all' E uscente il 25 % delle provvigioni stesse;
2) sulle polizze a regolazione posticipata del premio viene riconosciuto all'E uscente il 25% delle provvigioni liquidate su regolamenti di premio relativi ad annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto e sempreché le regolazioni stesse avvengano entro e non oltre il termine di

dodici mesi dallo scioglimento del contratto di sotto-agenzia.

II comma - Sono fatte salve le diverse norme, che risultino da accordi aziendali o da contratto di sotto-agenzia, nonché le intese che si raggiungano in sede di trapasso tra le parti interessate (intermediario uscente od eredi dell'intermediario deceduto, intermediario subentrante, impresa gestione interinale).

ART. 21 - Successione di familiari dell' E nel contratto di sotto-agenzia.

Nel caso di E al quale subentri un proprio familiare, le modalità della successione possono essere concordate tra gli interessati (E uscente, E subentrante e impresa) anche al di fuori delle norme del presente Accordo.

ART. 22 - Certificato Formazione

L' E uscente ha diritto al rilascio per ogni anno di attività, da parte di A, di un certificato attestante la formazione assicurativa, ore utilizzate in aula e video .

ART. 23 - Riconsegna all'impresa.

I comma - Allo scioglimento del contratto di sotto-agenzia, l'intermediario E o i suoi eredi consegneranno all'impresa, e per essa al suo incaricato munito di autorizzazione scritta rilasciata dall' A, tutto quanto sia di pertinenza dell'A stessa o sia inerente allo svolgimento dell'incarico sotto-agenziale, salvo quanto previsto ai commi successivi. In particolare deve essere immediatamente versato il saldo di chiusura di cassa e deve essere consegnato tutto quanto, comunque costituito, riguardi il portafoglio, l'attività agenziale (a titolo meramente esemplificativo: archivio dei contratti, compresi quelli annullati, schedari, elenchi, scadenzari, corrispondenza, atti, registri, polizze, appendici, quietanze, certificati, contrassegni, ecc.). Qualora i contratti di assicurazione o i dati relativi alla loro gestione siano in tutto o in parte contenuti in supporti informatici, l'E deve fornire contestualmente i codici necessari per la lettura e l'utilizzazione dei dati.

II comma - Salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti e quanto previsto al comma successivo, l'A o i suoi eredi tratterranno i mobili, le macchine, gli impianti e simili non di proprietà di A. Sempre salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti, i locali della sotto-agenzia restano nella disponibilità dell'agente, con i relativi carichi e pesi, soltanto quando il contratto di locazione sia stato stipulato dall'E, in suo nome e per proprio conto, ed esclusa comunque l'ipotesi che si tratti di locali di proprietà dell'A, da quest'ultima messi a disposizione in qualsiasi forma per lo svolgimento dell'incarico sotto-agenziale.

III comma – Eventuali impianti, programmi di utilizzo e apparecchiature per la elaborazione elettronica dei dati, a condizione che siano stati installati con l'autorizzazione scritta dell'A, saranno da questa acquistati o ne sarà trasferito il relativo canone di noleggio, il tutto in base alla valutazione peritale e agli impegni che le parti avranno di comune accordo definito per iscritto al momento dell'installazione, piano di ammortamento che comprenderà le spese sostenute per l'avvio delle procedure ("software") e le attività svolte.

IV comma - Qualora esista un impegno che le parti abbiano stabilito per iscritto al momento della loro installazione, le attrezzature e le pertinenze strettamente inerenti alla gestione agenziale e di proprietà dell' E , saranno rilevate dall'A.

V comma - All'E, anche al fine di tutelarne l'immagine, dovrà essere consentita la presenza nella sotto-agenzia ai fini delle operazioni di riconsegna in contraddittorio e della definizione da parte dell'E stesso dei suoi rapporti personali con terzi; dovrà inoltre essere consentita all'E la possibilità di recuperare, alla presenza di un incaricato di A/B/D, la documentazione fiscale relativa all'attività agenziale ivi compresa copia dei fogli o giornali cassa ancora rilevanti ai fini fiscali.

L' intermediario A inoltre dovrà assumersi le responsabilità derivanti dalla custodia della documentazione esistente, compatibilmente con la presenza in agenzia dell'ex E

e con il ritiro della documentazione di sua spettanza.
VI comma - Le operazioni di riconsegna devono risultare da apposito verbale redatto in duplice copia contenente anche l'elenco delle provvigioni maturande di spettanza dell' E o dei suoi eredi ai sensi dell'art. 20. Copia di tale elenco va consegnata al o ai subentranti. Detto verbale, da redigersi non oltre 60 giorni dalla data di scioglimento del contratto di sotto-agenzia, deve essere sottoscritto dall'agente o dai suoi eredi e dall'incaricato dell'impresa alla chiusura delle operazioni di riconsegna.
VII comma - Le eventuali contestazioni, che non esonerano l' E od i suoi eredi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, devono risultare dal predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle parti.
VIII comma - L' E od i suoi eredi possono invocare compensazioni dei saldi di spettanza dell' A con loro crediti nei confronti di quest'ultima o con la cauzione.
IX comma - In mancanza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte dell' E o dei suoi eredi, l' A deve provvedere entro 30 giorni all'invio del verbale a mezzo raccomandata A.R.
X comma - Il verbale di riconsegna produce tutti i propri effetti dalla data di sottoscrizione di cui al VI comma o, in mancanza, 30 giorni dopo l'invio a mezzo posta o la notifica di cui al IX comma.
XI comma - Entro 30 giorni dalla richiesta dell' E o dei suoi eredi, l'impresa è tenuta a mettere a disposizione tutti i dati e la relativa documentazione concernenti anche la liquidazione del rapporto, presso le proprie sedi o quella della sottagenzia secondo il luogo dove detti dati e documenti vengono custoditi.
XII comma - Per quanto previsto dal presente articolo l' E o i suoi eredi possono, in ogni caso, farsi assistere e/o rappresentare.
XIII comma - I termini di cui al precedente VI comma sono raddoppiati per le sotto-agenzie che abbiano un portafoglio superiore ad euro 300.000,00.
ART. 24 - Indennità di risoluzione per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e natanti (Legge 990/69), Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli, Rischi diversi (guasti macchine, elettronica, rischi montaggio).
Le indennità di risoluzione spettanti all' E per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli, Rischi diversi sono calcolate secondo le norme contenute nei successivi artt. 25, 26 e 27.
NOTA A VERBALE (ART. 24)
Le parti confermano di aver fatto riferimento, per ragioni operative, alla definizione dei rami di bilancio vigente prima del Dlg.s. 17 marzo 1995, n. 175.

ART. 25 - Indennità sull'incremento del monte premi dei rami elencati all'articolo 24

I comma - Sull'incremento apportato al portafoglio dei rami elencati all'articolo 24, spetta all'agente una indennità calcolata in base alle percentuali di cui al V comma.
II comma - L'incremento consiste nella differenza tra l'incasso imponibile esistente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello dello scioglimento del contratto (incasso finale) ed l'incasso esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avvenne la nomina (incasso iniziale).
Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31 dicembre, come incasso finale si considera l'incasso esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto di sotto-agenzia.
III comma - Il monte incassi premi è costituito dal cumulo:
a) dei premi da esigere riguardanti polizze stipulate per durata poliennale, in corso al 31 dicembre dell'anno da considerare, con esclusione dei premi scaduti entro tale data;

b) dei premi da esigere - riguardanti polizze annuali e poliennali per le quali si siano verificate alla data suddetta le condizioni per la tacita proroga - che verranno a scadere dopo la data medesima nel periodo per il quale il contratto è stato prorogato.

IV comma - Dalla differenza fra i due monte premi va dedotta una percentuale del 24%.

V comma - Le percentuali, da applicarsi sulla cifra di incremento, al netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computarsi a scaglioni sul totale complessivo dell'incremento di tutti i rami considerati nell'art. 24:

Scaglioni

Percentuali

− fino a euro 35.100,00 3,10

− da euro 35.101,00 a euro 70.200,00 2,40

− da euro 70.201,00 a euro 105.200,00 1,19

− da euro 105.201,00 a euro 140.300,00 1,06

− oltre euro 140.300,00 0.82

VI comma - Nel caso sia imprecisato l'incasso iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi incassati nell'esercizio immediatamente precedente quello della nomina, per un coefficiente pari al rapporto tra l'incasso finale e l'importo dei premi incassati nell'ultimo esercizio, coefficiente che non può essere applicato in misura superiore a cinque. Qualora sia imprecisato anche l'incasso dell'esercizio immediatamente precedente quello della nomina, l'incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli introiti degli esercizi successivi regolarmente contabilizzati, facendo un'opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati.

VII comma - Allorquando la determinazione degli incassi non risulti dalla contabilità dell' A , o si manifesti l'utilità di una semplificazione di calcolo, l' A può determinare il parametro finale, per il computo dell'indennità, applicando il moltiplicatore sei all'incasso dell'esercizio immediatamente precedente l'inizio della gestione, sottraendo l'incasso dell'ultimo esercizio.

VIII comma - Il monte premi relativo al portafoglio eventualmente trasferito alla sotto-agenzia nel corso della gestione deve essere, agli effetti del computo dell'incremento, detratto dall'incasso premi finale. Se nel corso della gestione si siano verificate le ipotesi previste dagli artt. 8 e 8 bis, si tiene conto della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tali circostanze ed a questo effetto all'incremento degli incassi si aggiunge l'importo di premi avvenire stornati in conseguenza di quanto sopra, sempre che l'E non abbia ricevuto l'indennità prevista dall'art. 8 ovvero dal III comma dell'art. 8 bis od altro speciale compenso.

IX comma - L'indennità del presente articolo è dovuta all'E che abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l'agente che abbia compiuto almeno 1 anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%.

ART. 26 - Indennità in base agli incassi dei rami elencati all'articolo 24.

I comma - All' E che nell'ultimo esercizio o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione abbia incassato complessivamente in tutti i rami esercitati, tra quelli elencati all'art. 24, almeno euro 2.600,00 di premi, è corrisposta una indennità calcolata sull'ammontare complessivo dei premi incassati nei rami anzidetti negli anni interi di gestione.

II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo dei premi incassati come sopra accertato sarà ridotto dell'entità degli incassi per i quali sia stata corrisposta la predetta indennità.

III comma - Sulla somma degli incassi come sopra accertata vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

Scaglioni
Percentuali
− fino a euro 87.700,00 1,00
− da euro 87.701,00 a euro 251.400,00 0,70
− oltre euro 251.400,00 0,20
IV comma - L'indennità del presente articolo è dovuta all' E che
abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l' E che abbia compiuto almeno
un anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%.

ART. 27 - Indennità in base alle provvigioni dei rami elencati all'articolo 24.

I comma - All' E spetta una indennità determinata in percentuale
sulla media annua delle provvigioni liquidategli negli ultimi tre esercizi per i rami
elencati all'art. 24, nonché per i rami Credito e Cauzione.
II comma - Se nel periodo di gestione non siano compresi tre esercizi,
la media provvigionale, su cui è da applicare la percentuale, viene calcolata sulla base
delle provvigioni liquidate durante l'intera gestione, il cui importo deve, a tale effetto,
essere diviso per il numero dei mesi di durata della gestione e quindi moltiplicato per
12, per il ragguaglio all'anno; se peraltro la gestione, pur non comprendendo tre
esercizi, sia durata più di 36 mesi, sono da considerarsi, per stabilire la media, le
provvigioni liquidate durante i primi 36 mesi di gestione.
III comma - Se nei periodi di cui ai commi precedenti siano state
effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal
III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare delle provvigioni, da considerarsi per stabilire la
media, sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la
predetta indennità.
IV comma - La misura della percentuale da applicare sulla media
annua delle provvigioni è determinata in corrispondenza del numero degli anni di
gestione compiuti (esclusa la frazione di anno finale) secondo la scala seguente:
Anzianità Percentuali
− fino a 2 anni 1,25
− 2 anni compiuti 1,75
− 3 " " 2,50
− 4 " " 3,50
− 5 " " 4,25
− 6 " " 5,625
− 7 " " 6,25
− 8 " " 8
− 9 " " 10,25
− 10 " " 13
− 11 " " 14,75
− 12 " " 17,50
− 13 " " 20,25
− 14 " " 22,50
− 15 " " 25,25
− 16 " " 28
− 17 " " 28,50
− 18 " " 29,25
− 19 " " 29,75
− 20 " " 30,25
Per ogni anno successivo di gestione compiuto la percentuale viene
aumentata di 0,25.
Se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi, l'indennità viene
calcolata applicando la percentuale 2,5 all'ammontare delle provvigioni effettivamente

liquidate nel corso della gestione, fermo quanto previsto dal precedente III comma.

ART. 28 - Indennità per il ramo Vita.

I comma - L'indennità per il ramo Vita viene commisurata al 2,00% delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione.

II comma - Per gli agenti, ai quali dall'impresa o da altre imprese del medesimo gruppo finanziario, siano stati conferiti incarichi anche per rami diversi dai rami Vita e Capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno 3 anni di gestione, la precedente aliquota viene elevata:

− al 2,5%, qualora all' E , nell'ultimo triennio, sia stato liquidato per provvigioni del ramo Vita più del 25% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo;

− al 3,0%, qualora all' E sia stato liquidato nell'ultimo triennio più del 50% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo: tuttavia, sugli importi di provvigioni vita, fino ad una media di euro 15.500,00 annui per tutta la durata della gestione, è da applicare l'aliquota del 4%.

III comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.

ART. 29 - Indennità per il ramo Capitalizzazione.

I comma - L'indennità per il ramo Capitalizzazione viene commisurata:

− allo 0,25% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

− ed allo 0,25% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.

ART. 30 - Indennità per il ramo Bestiame.

I comma - L'indennità per il ramo Bestiame viene commisurata:

− al 1% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;

− all' 0,50 % delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.

ART. 31 - Indennità per il ramo Grandine.

I comma - L'indennità relativa al ramo Grandine viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione:

− fino a euro 11.700,00 di provvigioni, l'aliquota del 1,50%

− su quanto eccede euro 11.700,00, l'aliquota dell' 0,75 %.

II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.

ART. 32 - Indennità per i rischi Trasporti.

I comma - L'indennità relativa ai rischi Trasporti terrestri, marittimi, lacustri, fluviali ed aeronautici (questi ultimi compresa la responsabilità del vettore) viene commisurata all' 0,50% delle provvigioni su affari merci (esclusi quindi i "corpi") liquidate all'agente nel corso della gestione.

II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.

ART. 33 - Indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli.

I comma - L'indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli da 24 a 32, viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione:

− fino a euro 11.700,00 di provvigioni, l'aliquota del 1,50 %

− su quanto eccede euro 11.700,00, l'aliquota del 1 %.

II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.

ART. 34 - Pagamento dell'indennità di risoluzione.

I comma – Fermo restando quanto previsto ai commi successivi del presente articolo, il conteggio delle indennità previste dagli articoli da 24 a 33 deve essere comunicato dall'A all' E o ai suoi eredi entro 40 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.

II comma - Salvo quanto previsto al successivo IV comma, trascorsi 15 giorni dalla data della predetta comunicazione e sempre che l'agente abbia regolato i saldi di spettanza dell'impresa, quest'ultima paga per intero a chi di diritto le indennità qualora l' E abbia già costituito ai sensi dell'art. 4, o costituisca, cauzione pari almeno al 30% delle indennità medesime.

In caso diverso, le indennità vengono pagate nella misura del 70%; la restante parte viene pagata, maggiorata del tasso legale, alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell'eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 10 mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.

III comma - Qualora l'agente non abbia regolato i saldi di spettanza dell'impresa, i pagamenti previsti dal comma precedente vengono effettuati al netto delle somme a debito dell'E risultanti all' A. Il conguaglio con quanto già pagato avviene alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell'eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 13 mesi dallo scioglimento del contratto di sotto-agenzia.

IV comma - Nella sola ipotesi di scioglimento del contratto per recesso dell'A ai sensi dell'art. 12, lett. e), il pagamento dell'indennità viene effettuato in un'unica soluzione alla definitiva chiusura dei conti, consensuale o giudiziale, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di sotto-agenzia.

Ove l' E abbia regolato i saldi di spettanza dell'A , trascorsi 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al I comma del presente articolo, l'indennità viene pagata nella misura del 50%, purché l' E costituisca apposita cauzione (pari almeno al 50% dell'indennità medesima, prestata anche mediante fideiussione rilasciata da ente gradito all' A), ulteriore rispetto a quella eventualmente costituita ai sensi dell'art. 4: la restante parte viene pagata con maggiorazione del tasso legale alla definitiva chiusura dei conti, ma non prima di un anno

dallo scioglimento del contratto di sotto-agenzia.
V comma - Dalle indennità spettanti all' E od ai suoi eredi è
dedotto quanto sia dovuto dall' E all' A - nonché il valore della prestazione
cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano già percepito - per atti di previdenza
compiuti a loro favore dall' A, per la parte corrispondente ai versamenti fatti da
quest'ultima. Lo stesso vale per il caso in cui un E sia iscritto alla Cassa di
previdenza privata.

ART. 35 - Sotto-Agenzie già gestite da più E - Attribuzione delle indennità.

I comma - Nonostante il carattere congiunto dell'incarico co-sotto-agenziale,
lo scioglimento del contratto di sotto-agenzia nei confronti di uno o di alcuni dei co-sotto-agenti
non è di per sé causa di scioglimento nei confronti dell'altro o degli altri co-sotto-agenti, i quali
conservano a tutti gli effetti l'anzianità di gestione maturata.
II comma - Nell'ipotesi prevista dal I comma, l'intera sotto-agenzia verrà
provvisoriamente gestita dallo o dagli E rimasti in carica, fino alla nomina da parte
dell' A del nuovo o dei nuovi co-sotto-agenti ovvero fino all'affidamento da parte
dell' A stessa dell'intera sotto-agenzia al solo o ai soli E rimasti in carica.
III comma - Nel caso in cui l' E o gli E rimasti in carica
comunichino di non essere d'accordo sul nuovo o sui nuovi co-sotto-agenti o sulle modalità
dell'inserimento - salvo che l' E decida, ravvisandone i presupposti, di suddividere
la zona sotto-agenziale in modo che all' E o agli E rimasti in carica sia affidata
una sotto-agenzia sostanzialmente corrispondente all'originaria quota di interessenza
della sotto-agenzia preesistente e l'agente o gli agenti rimasti in carica accettino tale
affidamento - il loro contratto si risolve con diritto al trattamento di cui all'art. 13, III
comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al
20% di quella calcolata per la sotto-agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina
di cui all’art. 12 A, con il limite minimo che, in deroga all'impostazione generale del
presente Accordo, viene fissato in euro 4.000,00 per tutti i Regimi.
IV comma - Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora lo
scioglimento del contratto di cui al I comma sia avvenuto per recesso dell' E,
l'A non potrà - per un periodo di 2 anni - nominare nella stessa zona degli E o
gli E receduti.
V comma - L' E o gli E rimasti in carica, all'atto
dell'inserimento del nuovo o dei nuovi co-sotto-agenti ovvero all'atto dell'affidamento a loro
dell'intera sotto-agenzia, potranno ottenere l'immediata corresponsione delle indennità
di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei loro confronti un rapporto
nuovo a tutti gli effetti.
VI comma - Il conteggio delle indennità spettanti ai co-sotto-agenti viene
effettuato cumulativamente per l'intera sotto-agenzia, salvo l'eventuale necessità di calcoli
separati in relazione alla diversa durata di gestione o al diverso titolo di ciascun
co-sotto-agente.
VII comma - L'attribuzione delle indennità o loro parti, come sopra
calcolate, viene effettuata distintamente per ciascun co-sotto-agente in ragione dei rispettivi
diritti, tenuto conto dell'anzianità di gestione, del titolo e dell'interessenza dei singoli
co-sottagenti ai proventi sottagenziali. Tale interessenza si considera sempre eguale, salvo
diversa dichiarazione coeva al contratto di agenzia o diversa dichiarazione successiva
espressamente accettata dall' A.
La rivalsa di cui all'art. 37 relativa all'indennità dovuta al co-sottagente o ai
co-sottoagenti cessati viene esercitata nei confronti del nuovo o dei nuovi coagenti, ferma
restando la solidarietà dell'intera gestione verso l' A.
Resta comunque inteso che si dovrà tener conto dell'eventuale
variazione della quota di interessenza del coagente o dei coagenti rimasti in carica.

ART. 36 - Variazione in aumento del numero dei titolari di una sottagenzia.

I comma - L'affiancamento di uno o più co-sottagenti all' sottagente o a E in carica non può essere attuato senza il consenso dello stesso o degli stessi E in carica.

II comma - Qualora l' E o gli E in carica acconsentano all'affiancamento, conserveranno la loro anzianità. Essi peraltro potranno ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato anche nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.

NOTA A VERBALE (ART. 36)

Le parti si danno reciprocamente atto che la ricostituzione del precedente rapporto di coagenzia non comporta l'applicazione dell'art. 36 ma rientra nelle previsioni dell'art. 35.

ART. 37 - Rivalsa.

I comma - E' riconosciuto all' A il diritto di rivalsa verso l' E subentrante per le indennità dovute all' E cessato o ai suoi eredi, come pure per le indennità dovute all' E nei casi previsti dagli artt. 8 e 8 bis.

E' inoltre riconosciuto all' A il diritto di rivalsa verso l' E a condizione che sia stato informato dell'ammontare della rivalsa con idonea documentazione. (Liquidazione dell'E cessato) subentrante per la metà della somma aggiuntiva dovuta nel caso previsto dall'art. 8 bis, III comma.

II comma - Il versamento dell'importo della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell'interesse legale annuo. La rateazione è di 6 annualità se l' E predecessore abbia gestito La sottagenzia per non più di 8 anni; di 9 annualità se il predecessore abbia gestito la sottagenzia per più di 8 anni, ma non più di 16, ed infine di 12 annualità se il predecessore abbia gestito la sottagenzia per più di 16 anni.

III comma - In caso di scioglimento del contratto di sottagenzia, l' E e i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora scadute; essi hanno diritto alla restituzione di tanti dodicesimi della rata di rivalsa pagata e relativa all'anno di gestione in corso allo scioglimento, quanti sono i mesi interi mancanti al compimento di detto anno di gestione. Per le rate non ancora scadute e per quanto rimborsato ai sensi del presente comma, l' A può rivalersi verso l' E subentrante.

IV comma - Le disposizioni di cui al precedente III comma si applicano - con riguardo al pro-quota (vale a dire nella proporzione esistente tra il portafoglio interessato dal provvedimento di riduzione ed il portafoglio dell' sottagenzia nella sua interezza) della rivalsa - anche nel caso in cui intervengano riduzioni di portafoglio ai sensi dell'art. 8 bis durante il periodo di pagamento delle rate di rivalsa.

ART. 38 CASSA DI PREVIDENZA INTERMEDIARI SEZ. E (C.P.I.)

I comma - La Cassa di previdenza istituita da SNIASS con l'Accordo del…… viene conservata con le modifiche e le norme stabilite dall'apposita convenzione e successive modifiche.

II comma - Le modifiche e le maggiorazioni di cui al protocollo SNIASS d'intesa allegato al presente Accordo si applicano ai soli E che operano per conto di A

III comma - Salvo che sia stato diversamente pattuito, gli incrementi di contribuzione eventualmente già previsti in sede aziendale sono assorbiti, fino a concorrenza, dagli aumenti contributivi previsti dal terzo protocollo d'intesa allegato al presente Accordo.

E' fatta salva la possibilità di concordare, in sede aziendale, il mantenimento o l'adozione di una specifica disciplina aziendale sostitutiva di quella di cui al terzo protocollo d'intesa allegato al presente Accordo.

ART. 39 - Rinvio alle norme di Legge.

Per quanto non sia regolato dal presente Accordo o dagli atti indicati

all'art. 2, II comma, valgono, fermo l'art. 1753 cod. civ., le norme del codice civile sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.

ART. 40 - Trattamento in atto.

Fermo restando quanto già disciplinato all'art. 2 bis, V comma, i trattamenti in atto, complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal presente Accordo, essere meno favorevoli per l' E del trattamento complessivo previsto dall'Accordo stesso e vanno pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti in atto che risultino più favorevoli all' E del trattamento complessivo previsto dal presente Accordo.

ART. 41 - Intermediari iscritti alla Sez. E del RUI il cui rapporto è regolato dal presente Accordo.

ART. 42 - Interemdiari Sez E - Impiegati di Agenzia.

Agli E remoti, operanti in qualità di impiegati di A/B/ D ed E non si applica la disciplina prevista dal presente Accordo.

ART. 43 - Commissione Paritetica Nazionale.

I comma - La Commissione Paritetica Nazionale, già costituita presso SNIASS, ai sensi dell'art. 45 dell'Accordo Nazionale Intermediari E, avrà il compito di osservare l'applicazione delle norme recate dal presente Accordo e dovrà in particolare verificare se talune norme risultino nella loro concreta applicazione fonte di diffusa conflittualità tra A ed E; in tali casi la Commissione potrà proporre eventuali soluzioni tecniche ad ANIA, SNA ed UNAPASS.

II comma - Le norme relative al funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento ……..., che potrà essere modificato con il consenso tra le Parti stipulanti il presente Accordo.

ART. 44 - Decorrenza e durata.

I comma - Il presente Accordo ha decorrenza ed effetto dalla data del

II comma - La scadenza del presente Accordo è fissata per le ore 24 del 31 dicembre…….. Tuttavia, in mancanza di contraria dichiarazione di una delle Parti stipulanti, da comunicarsi entro il 30 Dicembre …….. a mezzo di lettera raccomandata, il presente Accordo si intende tacitamente prorogato per due anni e così di seguito.

NOTA IMPORTANTE A VERBALE
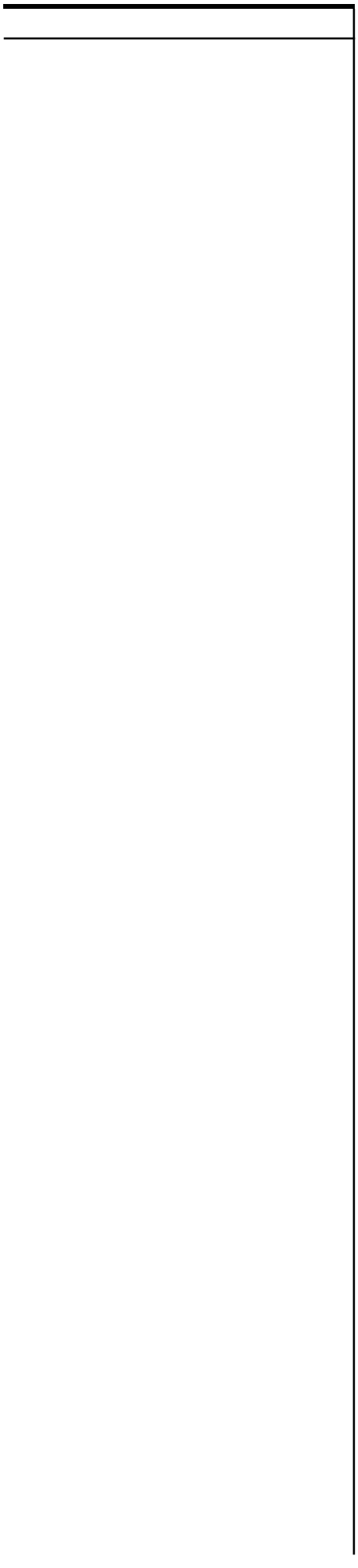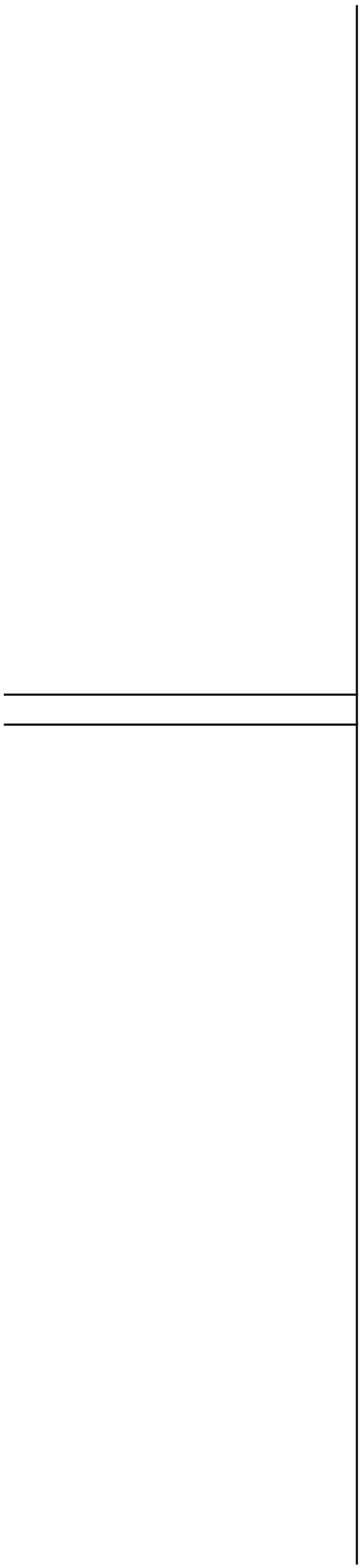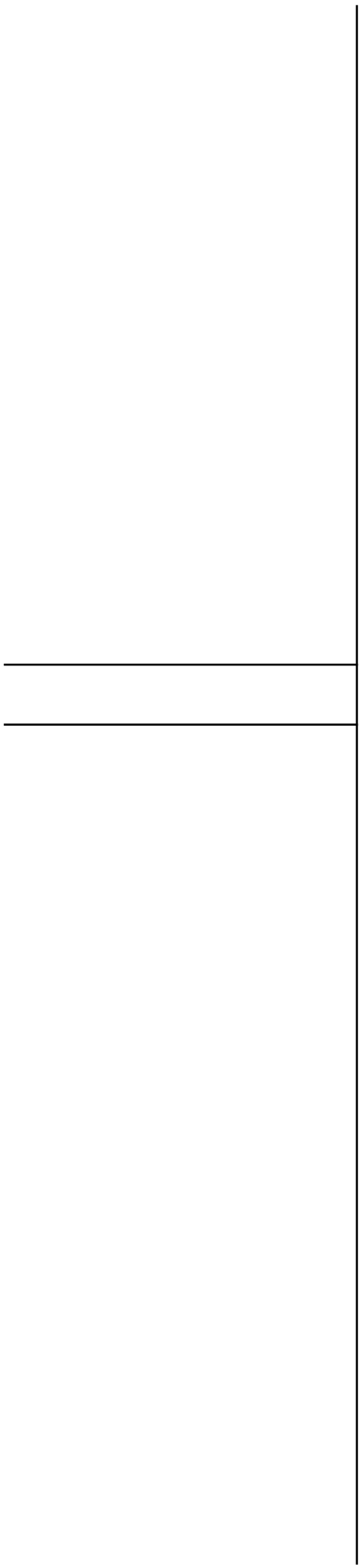
Le parti convengono di definire con un protocollo d' intesa il trapasso di E con il subentrante A in caso di cessazione del rapporto di ques'ultimo, al fine di favorire la continuità del rapporto di collaborazione senza che ci sia la cancellazione dell'E al RUI da parte dell' A cessato.